



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

Mercatino dell'antiquariato minore
del collezionismo e del modernariato

Approvato con Delibera C.C. n. 43 del 13.6.17

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
ARTICOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO – NORMATIVA DI RIFERIMENTO		3
ARTICOLO 2- ENTE ORGANIZZATORE		3
ARTICOLO 3- SCOPI.....		4
ARTICOLO 4- AREA DI SVOLGIMENTO		4
ARTICOLO 5- ATTIVITÀ COLLATERALI.....		4
ARTICOLO 6- PERIODICITÀ DELLO SVOLGIMENTO		4
ARTICOLO 7- ORARIO		4
ARTICOLO 8- SPAZI ESPOSITIVI.....		5
ARTICOLO 9- REGIME AUTORIZZATORIO		5
ARTICOLO 10- SOGGETTI AMMESSI		6
ARTICOLO 11- SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA ED AL DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI		6
ARTICOLO 12 TIPOLOGIE DI GENERI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE		7
ARTICOLO 13- REQUISITI DELLE MERCI POSTE IN VENDITA.....		8
ARTICOLO 14- DOCUMENTAZIONE.....		8
ARTICOLO 15- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI		9
ARTICOLO 16- ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI.....		9
ARTICOLO 17- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - GRADUATORIA		9
ARTICOLO 18- TASSA DI POSTEGGIO, RIMBORSI E ALTRI ONERI.....		.11
ARTICOLO 19- GESTIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI.....		11
ARTICOLO 20- GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE – SERVIZIO DI VIGILANZA – BANCA DATI		12
ARTICOLO 21- COMMISSIONE CONSULTIVA.....		12
ARTICOLO 22- SANZIONI		13
ARTICOLO 23- NORMA FINALE.....		13

Articolo 1- Oggetto del Regolamento – Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e lo svolgimento delle attività commerciali all'interno del mercato tematico periodico denominato "Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato".
2. La manifestazione è costituita da attività commerciali e non commerciali (raccolta di beni destinati all'abbandono, all'artigianato, al collezionismo).
3. Per la parte esclusivamente commerciale il " Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato" fa riferimento alla vigente normativa di settore. Per altre manifestazioni all'interno delle quali vengono venduti materiali al di fuori delle attività commerciali, fa riferimento alle normative di settore relative ai beni oggetto di vendita.
4. Non rientrano nel presente regolamento le fiere promozionali di cui alla L.R. del Piemonte n. 31 del 28.11.2008 né le attività di vendita effettuate in occasione di feste ivi comprese quelle dei comitati di quartiere, della Festa Patronale di San Matteo e quella del S.S. Rosario di Stupinigi, feste di via, sagre a carattere estemporaneo o di altre riunioni straordinarie di persone.

Articolo 2- Ente organizzatore

- 1 Il Comune di Nichelino organizza il mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato.
- 2 Il mercatino è istituito con deliberazione del Consiglio Comunale. Nella stessa deliberazione verranno stabiliti:

- l'eventuale suddivisione in settori merceologici
- la descrizione delle aree di svolgimento del mercatino
- la superficie di ogni singolo posteggio
- le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici.
- le aree riservate a particolari categorie
- le modalità di affidamento a terzi di cui al c. 4
- il numero di edizioni e periodicità di svolgimento

La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con analogo provvedimento consiliare.

- 3 Può essere effettuata la sperimentazione di nuovi mercatini o di diversa cadenza dei mercatini già istituiti. La sperimentazione sarà effettuata sulla base di indirizzi definiti dalla Giunta Comunale. Qualora la sperimentazione avesse esito positivo, potranno essere avviate le procedure atte ad istituire definitivamente il nuovo mercatino.
- 4 E' possibile affidare a terzi la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento del mercatino quali:

- a) attività promozionale di ricerca e richiamo degli operatori interessati
- b) attività pubblicitaria
- c) indicazione e segnaletica materiale dei posteggi e dell'area del mercatino
- d) riscossione di canoni e tributi
- f) vigilanza e sicurezza
- g) altri compiti non giuridico-amministrativi

L'espletamento di tali servizi non deve configurarsi come esercizio di funzioni giuridico amministrative, le quali permangono in capo all'Amministrazione.

Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato

Articolo 3- Scopi

1. Il mercatino ha lo scopo di valorizzare e propagandare l'attività produttiva e commerciale degli operatori economici del settore interessati alla rassegna.
2. Oggetto della manifestazione è l'esposizione e la commercializzazione di prodotti dell'antiquariato minore, del collezionismo, del modernariato ed usati di qualsiasi genere e di altre attività non commerciali (raccolta di beni destinati all'abbandono, artigianato, collezionismo).

Articolo 4- Area di svolgimento

1. Le aree sono delimitate in posteggi ed assegnate ad operatori commerciali, artigiani restauratori ed artigiani artistici inseriti nell'albo delle imprese Artigiane, ai privati, alle associazioni di volontariato locale e di respiro nazionale;
2. In caso di utilizzo delle aree da parte del comune, di tutte o parti di esse, per altre manifestazioni commerciali, culturali, religiose ecc. di grande rilievo ed importanza per la Città, con notevole afflusso di persone o veicoli, l'edizione del Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato verrà spostata o soppressa. La Commissione Consultiva indicherà con apposito calendario le edizioni sopprese che verranno portate a conoscenza di tutti i partecipanti nell'edizione di Gennaio.

Articolo 5- Attività collaterali

1. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, può istituire nel contesto della manifestazione, mostre di interesse storico, artistico, culturale, mostre tematiche, esposizioni o dimostrazioni di attrezzi d'epoca usate per attività o mestieri antichi ed inoltre organizzare attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione della manifestazione, iniziative di promozione e raccolta fondi da parte di associazioni, fondazioni e partiti.

Articolo 6- Periodicità dello svolgimento

1. La periodicità ed il numero di edizioni previste nell'anno solare, verranno stabilite nella deliberazione di cui all'art. 2
2. L'edizione del mercatino può essere soppressa, trasferita o posticipata per motivi di viabilità, per ordine e sicurezza pubblica, pubblico interesse o altre cause.
3. L'edizione della manifestazione non regolarmente svolta per cause non imputabili al Comune di Nichelino non da diritto al rimborso del plateatico.

Articolo 7- Orario

1. Gli orari del mercatino sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 21 del presente regolamento, tenendo conto delle seguenti fasi:
 - a) orario di entrata e spunta per ciascuna edizione
 - b) orario di allestimento dei banchi
 - c) orario di inizio della vendita
 - d) orario di cessazione della vendita
 - e) orario di sgombero dell'area di mercato

- f) eventuale differenziazione tra orario edizioni primavera/estate ed edizioni autunno/inverno
 - g) possibili deroghe in caso di avversità atmosferiche (nevicate, piogge intense, forte vento...) e per altri eccezionali motivi
 - h) verifiche delle assenze degli operatori commerciali, anche nel caso di abbandono prima dell'ora stabilita con detta Ordinanza Sindacale
 - i) Modalità di comunicazione relative al periodo di ferie prescelto, che non costituisce periodo di assenza. In caso di assegnazione di posteggio con concessione dodecennale il periodo di ferie annuale è rapportato a n. 30 gg all'anno corrispondente a n. 1 edizione.
2. In caso di sperimentazione avviata ai sensi dell'art. 2, gli orari sono stabiliti nella Delibera di Giunta. Le successive modifiche all'orario verranno effettuate con Ordinanza del Sindaco.
3. A nessun operatore è consentito – salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare anticipatamente la manifestazione rispetto agli orari stabiliti. Qualora l'operatore abbandoni, arbitrariamente il posto anticipatamente, verrà considerato assente ingiustificato e verrà a lui annullato il punteggio assegnato ai fini della graduatoria.
4. Qualora nel corso della giornata si liberino dei posteggi, è vietata la loro occupazione;

Articolo 8- Spazi espositivi

- 1 Gli spazi espositivi avranno dimensioni compatibili con l'area dove saranno collocati i banchi di vendita

Articolo 9- Regime autorizzatorio

1. Verranno rilasciate autorizzazioni temporanee e/o concessioni temporanee di posteggio per la vendita e per l'occupazione suolo pubblico per ogni edizione.
2. Le concessioni temporanee di posteggio sono rilasciate agli operatori professionali titolari di autorizzazioni di tipo B o di tipo A ai sensi dell'art. 28 del dlgs 114/1998 ed smi.
3. L'operatore professionale in regola con le disposizioni regionali sul VARA e con i requisiti morali richiesti, può presentare domanda in bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge successive) di partecipazione al mercatino anche per più edizioni previste nell'anno di riferimento.
4. La concessione verrà rilasciata in bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge successive) per tutte le edizioni richieste.
5. Le autorizzazioni temporanee con relativa concessione di posteggio possono essere rilasciate agli operatori professionali titolari di esercizi commerciali in sede fissa ovvero agli artigiani regolarmente iscritti in Camera di Commercio.
6. L'operatore regolare ai fini previdenziali e fiscali, in possesso dei requisiti morali richiesti, può presentare domanda in bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge successive) di partecipazione al mercatino anche per più edizioni previste nell'anno di riferimento.
7. La concessione verrà rilasciata in bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge successive) per tutte le edizioni richieste.
8. Le autorizzazioni temporanee con relativa concessione di posteggio possono essere rilasciate ad operatori non professionali che ne facciano richiesta. Sono considerati tali:
 - gli operatori del proprio ingegno che producono amatorialmente ed a carattere occasionale prodotti artistici ovvero eseguono opere di restauro artistico

Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato

- i privati collezionisti ed amanti degli oggetti antichi o di antiquariato a titolo amatoriale
 - casalinghe, pensionati, disoccupati che si dilettano nel campo dell'oggettistica antica
 - associazioni varie regolarmente registrate presso l'agenzia delle Entrate ed in possesso di Codice fiscale, associazioni di volontariato, Onlus
9. L'operatore in possesso dei requisiti morali richiesti, può presentare domanda in bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge successive) di partecipazione al mercatino anche per più edizioni previste nell'anno di riferimento.
10. La concessione verrà rilasciata in bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge successive) per una sola edizione per volta ed avrà validità solo per la stessa. Ad ogni edizione successiva verrà rilasciata nuova autorizzazione temporanea in bollo su conferma scritta della partecipazione già richiesta eventualmente nella precedente domanda cumulativa ovvero su presentazione della domanda in bollo per l'edizione.
11. E' rilasciato semplice nulla osta in carta libera per la partecipazione ai seguenti richiedenti:
- minori accompagnati da genitore/tutore che si posizionano nell'area del mercatino loro destinata e dove potranno esporre i generi previsti dall'art. 10 c. 1 lett. j)
 - gli artisti di strada ai sensi della L.r. n. 17 del 15.7.2003 di cui cui all'art. 10 c. lett. e)

Articolo 10- Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione:
 - a) operatori titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 114/1998;
 - b) operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) artigiani o restauratori iscritti all' albo delle imprese C.C.I.A.A. delle imprese artigiane
 - d) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art.4 comma 2 punto h) del D.Lgs 114/1998;
 - e) operatori artistici, artisti di strada di cui alla L.r. n. 17 del 15.7.2003 che realizzino anche sul momento le opere dell'ingegno e della loro creatività (pittori , vignettisti, scultori, intagliatori e simili.)
 - f) operatori non professionali e associazioni di volontariato
 - g) privati collezionisti che non esercitano professionalmente attività commerciale
 - h) privati che intendano vendere oggetti antichi e/o vecchi di loro proprietà, da essi adeguatamente documentata con dichiarazione di atto notorio attestante la provenienza (eredità, cambio casa e simili); possono partecipare alle edizioni dove è prevista la loro presenza posizionandosi nell'area loro assegnata
 - i) I minori, accompagnati da un genitore/tutore, possono partecipare alle edizioni in cui è prevista la loro presenza, posizionandosi nell'area loro assegnata esponendo i generi loro attinenti quali fumetti, figurine, giocattoli, materiale didattico;
 - j) Le associazioni ONLUS locali e di respiro nazionale possono partecipare in tutte le edizioni;

Articolo 11- Sospensione dell'attività di vendita ed al diritto all'assegnazione dei posteggi

1. Alle manifestazioni "Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato" non sono ammesse le persone fisiche o le società legalmente costituite, prive dei requisiti morali di cui all'art. 71 del dLgs 59/2010. Se dall'accertamento di cui sopra

- emergessero provvedimenti a carico di persone o dei legali rappresentanti delle società, questi verranno cancellati dalla graduatoria.
2. Il mancato pagamento del contributo di cui all'art 18 del presente regolamento, comporta l'allontanamento dalla manifestazione e la sospensione dalla graduatoria;
 3. La vendita dei prodotti non rientranti nelle categorie merceologie ammesse, di cui al seguente articolo 12, comporta l'allontanamento dalla manifestazione e l'eventuale sospensione;
 4. Alle manifestazioni non sono ammessi: gli operatori allontanati ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3, e chiunque risulti non idoneo in seguito ad accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti.

Articolo 12 Tipologie di generi ammessi alla manifestazione

1. Al "Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato" sono ammessi alla vendita: gli oggetti di antiquariato, gli oggetti antichi o vecchi, usati o non ancora usati, oggetti di interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, generi da collezionismo, materiale usato comunque ascrivibile ai seguenti generi:
 - 1.1 Mobili e complementi di arredo;
 - 1.2 Opere di pittura di scultura e di grafica;
 - 1.3 Ceramica, vetri, accessori di arredamento;
 - 1.4 Silver plate;
 - 1.5 Tappeti ed arazzi
 - 1.6 Tessuti
 - 1.7 Statue per giardini ed elementi di architettura
 - 1.8 Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
 - 1.9 Atlanti e mappe;
 - 1.10 Manoscritti ed autografi;
 - 1.11 Materiale per la scrittura e relativi accessori;
 - 1.12 Monili orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola)
 - 1.13 Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
 - 1.14 Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di produzione sonora e di comunicazione (i CD musicali dovranno essere originali, col marchio SIAE, rigorosamente usati e non incellophanati);
 - 1.15 Pizzi, merletti, servizi per la tavola,
 - 1.16 Articoli di ceramica e porcellana di antica e/o vecchia realizzazione;
 - 1.17 abbigliamento d'epoca (antecedente agli anni 70, costumi di teatro e simili) ed accessori per la persona;
 - 1.18 Giochi, giocattoli, soldatini, modellismo e figurine (rigorosamente usati)
 - 1.19 Articoli da fumo
 - 1.20 Militaria ed onorificenze ;
 - 1.21 Attrezzi da lavoro
 - 1.22 Veicoli per locomozione
2. Sono inoltre ammesse, indipendentemente dall'età, le seguenti merci:
 - 2.1 Modernariato;
 - 2.2 Prodotti attinenti al restauro di mobili od oggetti antichi (resine naturali, coloranti, terre, utensili da lavoro etc..) nonché particolar in bronzo, ferramenta, legno e vetro inerenti all'attività del restauro;

- 2.3 Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- 2.4 Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- 2.5 Cartoline, fotografie;
- 2.6 Minerali e pietre da collezione;
- 2.7 Oggetti di collezionismo di recente fabbricazione;
- 2.8 Materiale informatico (Programmi, DVD, Videogiochi e simili dovranno essere originali, col marchio SIAE, rigorosamente usati e non incellophanati)

Articolo 13- Requisiti delle merci poste in vendita

- 1. Le merci poste in vendita devono essere antiche, usate o appartenenti alla categoria di cui all'articolo 12 comma 2 del presente regolamento;
- 2. Non potranno essere esposti e posti in vendita:
 - a) Oggetti non rientranti nella categoria ammessa nella manifestazione;
 - b) Oggetti in materiale prezioso (oro, argento, platino, pietre preziose, etc..);
 - c) Animali;
 - d) Prodotti alimentari;
 - e) Prodotti di cosmesi;
 - f) Prodotti per la cura della persona;
 - g) Oggetti nuovi di recente fabbricazione o di attuale produzione, comprese le imitazioni di oggetti antichi o le riproduzioni di monili ed oggetti d'epoca o di antica realizzazione;
 - h) Merce ed oggetti di qualunque genere proveniente da stock o rimanenze di magazzino;
 - i) Generi commerciali nei mercati quotidiani;
 - j) Esporre materiale contro la pubblica decenza (cassette, CD, riviste pornografiche, ecc);
- 3. Sulla merce posta in vendita deve essere esposto il prezzo di vendita;
- 4. L'assegnatario del posteggio è ritenuto personalmente responsabile a tutti gli effetti in esito alla provenienza ed all'autenticità della merce esposta e posta in vendita;
- 5. Su richiesta degli acquirenti deve essere rilasciata adeguata certificazione della merce posta in vendita;

Articolo 14- Documentazione

- 1. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti a presentare, a richiesta degli organi di controllo e vigilanza, l'autorizzazione/concessione temporanea di cui all'art. 9 o l'a autorizzazione e concessione del posteggio dodecennale e la documentazione prevista dalle norme vigenti relativa alle merci poste in vendita.
- 2. Qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento usati, il cui prezzo di vendita superi l'importo di € 25,00 per gli oggetti e di € 50,00 per l'abbigliamento , è necessario che gli interessati siano in possesso delle autorizzazioni previste dagli art. 126 e 127 del TULPS (R.D. 773 del 18/6/1931) e del registro dell'usato, come previsto dall'art. 128 del TULPS e degli artt.. 16-17-247 del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635 del 6/5/1940) (Deliberazione di Giunta Comunale nr.14 del 31/01/2012).

Articolo 15- Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi temporanei verranno assegnati, in ordine alla graduatoria definita ad ogni edizione dall'amministrazione, stilata di volta in volta dagli uffici competenti , previa domanda .
2. Le domande di partecipazione dovranno pervenire almeno 45 giorni prima dell'edizione interessata.
3. Al fine di garantire la qualità della manifestazione non si prevedono sub-ingressi di alcun tipo nella titolarità dell'autorizzazione temporanea.
4. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti.
5. E' fatto divieto di condividere il proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione;

Articolo 16- Assegnazione posteggi non occupati

1. I posteggi non occupati entro l'orario previsto dall'Ordinanza sindacale di cui all'art. 7 verranno assegnati mediante spunta esclusivamente tra gli operatori non assegnatari di posteggio che siano stati inseriti nelle graduatorie, senza rappresentanza, secondo l'ordine della graduatoria di cui sopra.
2. Non è prevista l'assegnazione di posti vacanti a persone non ricomprese nella graduatoria di cui sopra, che non abbiano presentato domanda per l'edizione in corso, o che siano stati allontanati a seguito di provvedimento degli organi comunali preposti .
3. Nel caso in cui l'operatore si presenti alla spunta dopo essere già stato chiamato per l'assegnazione di un posteggio, lo stesso verrà reinserito al termine della graduatoria.

Articolo 17- Modalità di presentazione delle domande - Graduatoria

1. Le domande di partecipazione alla manifestazione redatte in marca da bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge) sono presentate a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnate a mano al protocollo del Comune e redatte su moduli appositamente predisposti contenenti le dichiarazioni richieste, entro il 45° giorno precedente l'edizione. La domanda può contenere la richiesta di partecipazione cumulativa a più edizioni.
2. Per ottenere l'ammissione alla graduatoria gli operatori devono dichiarare:
 - a) Le generalità complete e la residenza (le persone extracomunitarie dovranno allegare copia del passaporto/carta di identità e permesso di soggiorno);
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del d.lgs 59/2010
 - c) Il numero di Codice Fiscale o di partiva IVA;
 - d) Gli estremi di iscrizione nel registro imprese per l'attività specifica;
 - e) per gli operatori del commercio su area pubblica: gli estremi dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica e VARA in corso di validità così come previsto dalla normativa in vigore;
 - f) nel caso di operatori commerciali/artigianali: gli estremi dell'autorizzazione o SCIA di inizio attività commerciale o artigianale in sede fissa;
 - g) nel caso di associazioni, ONLUS occorre dichiarare di essere in regola con la dichiarazione fiscale prevista (mod. EAS), di svolgere l'attività di vendita su area pubblica in via secondaria rispetto all'attività principale dell'associazione.

- h) Nel caso di ONLUS deve dichiarare altresì di svolgere l'attività di vendita su area pubblica connessa allo scopo sociale e volta al reperimento dei fondi necessari per finanziare le attività istituzionali.
 - i) L'incaricato alla vendita dovrà essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente Associativo.
 - j) nel caso di operatori non professionali:
 - quale attività di lavoro dipendente e/o autonomo svolge a titolo principale
 - se è già iscritto all'Inps o altro ente previdenziale per l'attività svolta a titolo principale
 - di svolgere l'attività di vendita su area pubblica in via sussidiaria all'attività principale dichiarando se la svolge sono occasionalmente e saltuariamente nell'anno e di non essere pertanto soggetto agli obblighi fiscali e/o contributivi ovvero di svolgere tale attività in forma abituale e con continuità nell'anno ma non prevalente rispetto all'attività principale e di essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.
 - Di essere casalinga, pensionato, disoccupato o altra categoria che non percepisce un reddito annuo dall'attività di vendita su area pubblica occasionale superiore ad € 4.800,00 e di svolgere l'attività di vendita su area pubblica occasionalmente e saltuariamente nell'anno e di non essere pertanto soggetto agli obblighi fiscali e contributivi.
 - i) Gli estremi della presa d'atto o della scia presentata al Comune ai sensi dell'art. 126 del TULPS;
 - j) Le misure di ingombro delle attrezzature e tipologia;
 - k) Il tipo di prodotti che si intende porre in vendita, specificando se cose antiche o di interesse storico/artistico o di modernariato e specificando la tipologia prevalente ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento;
 - l) Gli artisti di strada, le associazioni territoriali, gli istituti scolastici ed altri soggetti privati ammissibili presenteranno solo richiesta di nulla osta alla partecipazione nelle aree del mercato loro riservate.
 - m) L'ufficio competente provvede a predisporre, per ogni edizione, graduatorie distinte.
3. L'assegnazione del posteggio per ogni edizione avviene sulla base dei seguenti criteri:
1. prioritariamente ad operatori professionali titolari di autorizzazioni di tipo A e B
 2. secondariamente agli operatori commerciali/artigianali in sede fissa
 3. in subordine fino al 49% dei posteggi istituiti, agli operatori non professionali.
4. Nel caso di pluralità di domande di cui al caso 1) 2) 3) viene redatta triplice graduatoria.
5. La graduatoria di cui al caso 1) viene redatta secondo i seguenti criteri:
 - categoria merceologica attinente al settore specialistico della manifestazione: criterio di ammissibilità
 - maggiore professionalità acquisita di cui all'art. 5 c 1 lett. A) punto 1. del regolamento regionale n. 6/r approvato con DPGR n. 6/r del 9.11.2015
 - possesso regolarità DURC o CRC con riferimento all'attività professionale di commercio ambulante di cui all'art. 5 c. 3 del regolamento regionale 6/r.
 - numero partecipazione ad edizioni precedenti attribuendo punti 1 per ciascuna edizione.
6. La graduatoria di cui al caso 2) viene redatta secondo i seguenti criteri:
 - categoria merceologica attinente al settore merceologico specialistico della manifestazione: criterio di ammissibilità

- anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività commerciale o artigianale:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità di iscrizione superiore a 5 anni e fino a 10 anni: 50 punti
 - anzianità di iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti
 - possesso di regolarità DURC o CRC: punti 3
 - numero partecipazioni edizioni precedenti attribuendo n. 1 punto per ciascuna edizione
7. La graduatoria di cui al punto 3) viene redatta secondo i seguenti criteri:
- categoria merceologica attinente al settore merceologico specialistico della manifestazione: criterio di ammissibilità
 - priorità alla domanda presentata da disoccupati (ivi compreso mobilità e cassa integrazione) secondo l'ordine di arrivo
 - in subordine si inserisce in graduatoria la domanda di pensionati secondo l'ordine di arrivo
 - in subordine si inserisce in graduatoria la domanda di casalinghe seguendo l'ordine di arrivo
 - in subordine si inserisce in graduatoria la domanda di altre categorie seguendo l'ordine di arrivo.
8. Le graduatorie saranno pubblicate e consultabili sul sito del Comune di Nichelino e presso l'ufficio competente del Comune e conterranno sia i posti assegnati per l'edizione corrente che le domande utilmente collocate in graduatoria.
9. Le domande pervenute in ritardo di gg. 10, verranno considerate tardive ed archiviate.
10. Il Comune si riserva di richiedere ai competenti uffici copia integrale della documentazione di cui sopra.

Articolo 18- Tassa di posteggio, rimborsi e altri oneri

1. Gli assegnatari di posteggio, prima del ritiro della concessione, sono tenuti al pagamento di un onere (onnicomprensivo dell'occupazione suolo pubblico e della raccolta rifiuti ed ogni altro onere) stabilito con apposita Delibera della Giunta Comunale;
2. Gli assegnatari dei posti vacanti pagheranno quanto sopra al momento dell'assegnazione.
3. L'assenza dalla manifestazione per qualsiasi motivo non dà diritto al rimborso degli oneri già pagati.

Articolo 19- Gestione dello spazio espositivo e responsabilità degli operatori

1. La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dall'assegnatario del posteggio o dal suo preposto;
2. Gli assegnatari dovranno occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato e rispettare le misure dello stesso;
3. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito;
4. E' fatto divieto assoluto di dare il posteggio in sub-concessione o di scambiarlo con terzi;
5. Con l'utilizzo del posteggio l'assegnatario assume direttamente la responsabilità derivante da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta escluso "in ogni caso" il Comune di Nichelino. Inoltre il Comune non risponderà di furti, danni ai materiali e alle merci esposte, degli incendi che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento della manifestazione;
6. Nel posteggio non sono ammessi né Autobanchi né automezzi, tranne quelli espressamente autorizzati;
7. E' fatto obbligo agli assegnatari di posteggio di contenere merci ed attrezzi nell'area assegnata;

8. E' fatto obbligo di posizionare eventuali tendoni a copertura del banco e/o gli ombrelloni ad un'altezza minima di mt. 2;
9. La merce deve essere esposta esclusivamente su plance o supporti rialzati dal terreno di almeno 50 cm, pena l'allontanamento immediato dalla manifestazione;
10. Gli assegnatari non possono occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico e/o ai mezzi di soccorso e forze dell'ordine nell'orario di vendita;
11. Gli assegnatari non possono abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura manifestazione;
12. Gli assegnatari non devono recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi. Non far uso di altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
13. E' fatto divieto assoluto di bruciare i rifiuti, il posteggio dovrà essere mantenuto costantemente pulito, i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere rimossi a cura dell'operatore.
14. Gli operatori devono agevolare l'entrata e l'uscita dei mezzi degli altri operatori, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci;
15. Devono essere adottate tutte le misure previste e comunicate dal personale incaricato del Comune al fine di garantire la sicurezza della manifestazione ;
16. Gli assegnatari devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente regolamento;

Articolo 20- Gestione della manifestazione – Servizio di vigilanza – Banca dati

1. La gestione della manifestazione, sotto il profilo amministrativo e la tenuta della banca dati e delle graduatorie, è affidato all'ufficio comunale competente Polizia Amministrativa, che, in collaborazione con la Polizia Municipale, saranno anche responsabili della spunta e della vigilanza, affinché nell'area della manifestazione siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento;
2. Il controllo di polizia è affidato alla Polizia Municipale e a tutte le altre forze dell'ordine a ciò incaricate.

Articolo 21- Commissione Consultiva

1. E' istituita una Commissione Consultiva costituita da:
 - a) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato - Presidente;
 - b) Dirigente settore di competenza o suo delegato;
 - c) Due o Tre rappresentanti degli operatori segnalati dalle organizzazioni di categoria con priorità a coloro che sono nominati dalle associazioni di categoria settore antiquariato;
 - d) Segretario verbalizzante senza diritto di voto designato dal Presidente
2. La nomina dei componenti avviene con Delibera di Giunta e dura in carica per un periodo di 4 anni;
3. Nessuna indennità è attribuita ai componenti della commissione;
4. Alle riunioni può partecipare l'Assessore di competenza e/o Il Sindaco ed il soggetto incaricato di cui all'art. 2 c. 4

Articolo 22- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00. L'applicazione di eventuali sanzioni accessorie sarà valutata dai Responsabili dei competenti settori comunali;
2. Tutti i provvedimenti sottoposti a sanzione amministrativa trovano applicazione nella Legge 689 del 24/11/1981;
3. Nel caso di grave turbativa della manifestazione, gli organi di vigilanza potranno allontanare immediatamente gli operatori dall'edizione corrente del "Mercatino dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato" e segnalare il caso al Dirigente di settore competente per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti;
4. In caso venga disposto l'allontanamento dall'edizione, nessun indennizzo è dovuto a titolo di rimborso degli oneri pagati in anticipo (o la mattina stessa per i sorteggianti);
5. Gli operatori che hanno subito la sanzione accessoria della sospensione del posteggio non potranno inoltrare una nuova domanda di partecipazione se non risulta decorso il periodo di sospensione assegnatogli.
6. L'eventuale ricorso contro la sanzione accessoria dovrà essere inoltrato al Sindaco entro 60 giorni dalla notifica;

Articolo 23- Norme finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative di settore ed al regolamento delle vendite su area pubblica.